



# **COMUNE DI TORRE MONDOVÌ**

Provincia di Cuneo

**Copia**

## **DETERMINAZIONE**

**N. 229 DEL 23/12/2021**

**Area Finanziaria - Tributi**

**OGGETTO:**

Costituzione del "Fondo risorse decentrate" relativo al personale non dirigente per l'anno 2021.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.L.vo 18/08/2000 n. 267;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 21/04/2021 con cui sono stati approvati il bilancio di previsione 2021-2023 ed il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023;

Considerato che la Giunta Comunale in data 21/04/2021 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 22/07/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 "le amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa"
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale
- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali
- le modalità di determinazione delle risorse del fondo del salario accessorio sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.5.2018 e sono così suddivise:
  - RISORSE STABILI che presentano le caratteristiche della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo e quindi restano acquisite nel fondo anche per il futuro;
  - RISORSE VARIABILI che presentano le caratteristiche della eventualità e variabilità e, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo;

Visto l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 che dispone: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato ...omissis";

Visto l'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 che recita "(...)Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione

organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”;

Rilevato che deve essere costituito il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021 e che lo stesso deve avvenire secondo i criteri previsti dall'art. 67 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21.5.2018;

Preso atto che, nella costituzione dei fondi per la contrattazione decentrata a partire dall'anno 2004, per un'errata interpretazione della norma, sono stati conteggiati tra le risorse stabili gli importi fruiti per progressione orizzontale dal personale cessato dal servizio mentre tali importi dovevano solamente essere riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni ma non costituivano incremento del fondo;

Evidenziato inoltre che il fondo era stato ridotto fin dal 2008 a seguito della cessazione dal servizio di un dipendente, ma che tale fattispecie doveva essere utilizzata solo in caso di esternalizzazione del servizio;

Dato atto infine che, nella costituzione dei fondi per la contrattazione decentrata a partire dall'anno 2004, non sono stati inseriti gli importi relativi alla rideterminazione per incremento P.E.O. - (dichiarazione congiunta n.14 CCNL 2002-05 - n.1 CCNL 2008-09);

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di rettificare il fondo dell'anno 2017, per i sopra specificati errori nel procedimento di calcolo e quantificazione delle singole voci di alimentazione delle risorse decentrate;

Rideterminato quindi il valore complessivo dell'ammontare del fondo per l'esercizio 2016, quantificato in € 14.337,11 quale limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017;

Rideterminato l'unico importo consolidato anno 2017 in € 14.337,11 da inserire nella parte fissa del fondo per l'anno 2021;

Dato atto che il Comune di Torre Mondovì:

- • ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2020 e che è stato approvato il bilancio preventivo dell'anno 2021 in data 21/04/2021 nel quale è previsto il rispetto del vincolo del pareggio di bilancio;
- • nell'anno 2020 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento all'anno 2008 e che gli stanziamenti sul bilancio 2021 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Considerato che ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 del Comparto Funzioni Locali “A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.”;

Ricordato che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o chiarimenti normativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito con particolare riferimento all'art.33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 convertito in legge n.58 del 28.06.2019;

Visto al riguardo:



- il DPCM del 17/03/2020, pubblicato in G.U. n. 108 del 27/04/2020, attuativo della disciplina in materia di assunzioni e trattamento economico accessorio, contenuta all'interno dell'art. 33 c. 2 del D.L. 34/2019, nel quale si stabilisce che:

- la decorrenza delle disposizioni in esso contenute e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio, di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, convertito in legge 5/2019 e s.m.i., si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;
- il limite al trattamento economico accessorio, di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lg. 75/2017, è adeguato in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018;
- in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018;
- l'ulteriore circolare esplicativa del suddetto DPCM del Ministero dell'Interno del 08/06/2020, che conferma quanto sopra indicato;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 67 comma 1 e 2 lett. b) le risorse destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali attribuite al personale in servizio e le "differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali" e che "tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data";

Preso atto che la differenza tra il costo imputato alle progressioni economiche orizzontali nell'anno 2017 ed il costo attuale degli sviluppi economici delle progressioni è pari ad € 333,53 e che tale importo viene integrato al fondo di cui all'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018;

Dato atto che nell'anno 2020 non è cessato alcun dipendente in possesso di retribuzione individuale di anzianità o di assegni ad personam;

Tenuto conto che nell'anno 2020 l'Ente non è stato soggetto a trasferimento di personale per effetto di delega di funzioni e che non ha incrementato la propria dotazione organica e di seguito assunto personale;

Considerato che alla data del 31.12.2015 erano presenti in servizio n. 3 unità di personale comprensive dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, e che per effetto dell'art. 67, comma 2, lett. a), del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 le risorse stabili del fondo devono essere incrementate di € 83,20 per ogni unità del suddetto personale, il fondo di cui all'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 viene incrementato di una quota pari ad € 249,60;

Evidenziato che non è stato contrattato, ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. u) del CCNL 21.5.2018, l'incremento delle risorse di cui all'art. 15 comma 5 con conseguente riduzione del fondo di cui all'art. 67 a valere sulle parti stabili dello stesso;

Dato atto che non sono inserite risorse variabili di cui all'art. 67 commi 4 e 5 del CCNL 21.5.2018;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti-Sezione Autonomie n.19 del 9 ottobre 2018 che enuncia il seguente principio di diritto: "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza

pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare, al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017";

Visto l'art. 11 del D.L. 135/2018 che recita:

1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

Visto il prospetto contenente le quote riferite alle diverse voci distinte in risorse aventi carattere di certezza, stabilità, continuità (parte fissa) e risorse aventi carattere di eventualità, variabilità (parte variabile), le quali vanno a costituire il fondo complessivo per l'anno 2021 come riportato nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Preso atto che la spesa derivante dalla presente determinazione trova copertura nel bilancio di previsione 2021-2023 annualità 2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 21/04/2021;

Considerato che, a seguito della sottoscrizione del contratto integrativo relativo al fondo risorse decentrate anno 2021, si procederà a liquidare le somme relative al trattamento accessorio e premiante, imputandole contabilmente, in base ai principi contabili del D.Lgs. 118/2011, agli esercizi del bilancio di previsione armonizzato in cui tali obbligazioni diventano esigibili;

Atteso che la costituzione del Fondo è compatibile con le previsioni di Bilancio;

Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 in data 31/03/2021;

Dato atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione per il sottoscritto Responsabile ai sensi dell'art. 9 del suddetto Piano e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono state effettuate con esito positivo le valutazioni di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa previste dall' art. 147-bis del D.Lvo 267/00;

## **DETERMINA**

1. Di richiamare e approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione.
2. Di costituire, sulla base delle motivazioni esposte in premessa, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 nell'ammontare di € 14.920,24, ai sensi dell'art. 67 del C.C.N.L.



Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, come risulta dall'allegato "A" che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs 75/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale come costituito dal presente atto non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 come rideterminato ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
4. Di dare atto che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o chiarimenti normativi o situazioni che giustifichino la revisione di quanto attualmente costituito.
5. Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2021 trova copertura negli appositi capitoli del Bilancio 2021/2023, esercizio 2021, ed afferenti la spesa del personale e che quindi tali risorse sono stanziare e parzialmente impegnate nel suddetto bilancio.
6. Di trasmettere copia della presente, unitamente al prospetto allegato, al Revisore del Conti, alle OO.SS e alle RSU aziendali.
7. Di dare atto che a seguito della sottoscrizione del contratto integrativo relativo al fondo risorse decentrate anno 2021, si procederà a liquidare le somme relative al trattamento accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio in cui tali obbligazioni diventano esigibili;

Torre Mondovì, lì 23/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dr.ssa Patrizia Luciano

***PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/BIS  
D.LVO 18/08/2000 N. 267)***

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ED AMMINISTRATIVA**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA: ***FAVOREVOLE***

Torre Mondovì, lì 23/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dr.ssa Patrizia Luciano

**COMUNE DI TORRE MONDOVI' - COSTITUZIONE FONDO RISORSE  
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2021**

[illegible]



## Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa - Anno 2021

COMUNE DI TORRE MONDOVI'			
DESCRIZIONE	2016	Note	2021
<b>Risorse stabili</b>			14337,11
	<b>CONSUNTIVO</b>		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	11.153,24		
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)	1.037,30		
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	431,98		
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)			
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001			
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 14 CCNL 2002-05 e DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4 CCNL 09/05/2006)	714,50		
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)			
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)			
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2004	1.000,09		
RIDUZIONI FONDO PER PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)			
<b>CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI</b>		-	
<b>Totale Risorse fisse soggette al limite</b>	<b>14.337,11</b>		<b>14.337,11</b>
<b>Risorse stabili NON soggette a limiti</b>			-
<b>Incremento art 67 comma 2 lettera a) 83,20 euro a dipendente al 31 12 2015 dichiarazione congiunta art 5.</b>			249,60
<b>DIFFERENZIALI PEO DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5 CCNL 2016/2018</b>	32,07		333,53
<b>Totale Risorse fisse NON soggette al limite</b>	<b>32,07</b>		<b>583,13</b>
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>14.369,18</b>		<b>14.920,24</b>
<b>Risorse variabili soggette al limite</b>			
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)			
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)			
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)			
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)			
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)			
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)			
QUOTE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DLGS 50/16)			
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000)			
RIDUZIONI FONDO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE (con segno meno)			
RIDUZIONI FONDO VARIABILE PER CONFRONTO E RISPETTO FONDO 2016			
<b>Totale Risorse variabili soggette al limite</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Risorse variabili NON soggette al limite</b>			
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)	21,96		
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)			
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)			
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)			
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)			
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)			
<b>Totale Risorse variabili NON soggette al limite</b>	<b>21,96</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>21,96</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>14.391,14</b>		<b>14.920,24</b>
<b>TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO</b>	<b>14.337,11</b>		<b>14.337,11</b>
<b>"FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO IN ENTI SENZA LA DIRIGENZA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO</b>	<b>14.337,11</b>		<b>14.337,11</b>

SEZIONE IMPIEGHI		#	#		
TOTALE FONDO - PARTE FISSA		#	#	14.369,18	14.920,24
<b>Impieghi di bilancio</b>					
QUOTE PER LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI				7.107,49	6.636,93
QUOTE PER L'INDENNITA' DI COMPARTO (Al netto quote c/Comune)				1.392,96	1.074,76
DISPONIBILITA' RESIDUE DI PARTE FISSA		#	#	5.868,73	7.208,55
TOTALE FONDO - PARTE VARIABILE		#	#	21,96	0,00
<b>Impieghi di bilancio</b>					
INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO					
PARTICOLI INDENNITA' RESPONSABILITA' TRIBUTI / ANAGRAFE					
INDENNITA' ANAGRAFE / RESP.TRIBUTI					
specifiche responsabilità art. 71 quinquies comma 1					
PROGRESSIONI DAL 1 GENNAIO 2019					
PERFORMANCE /obiettivi peg					
DISPONIBILITA' RESIDUE DI PARTE VARIABILE				21,96	0,00
DISPONIBILITA' RESIDUE TOTALI FONDO				5.890,69	7.208,55



Copia conforme all'originale  
Torre Mondovì, li

23 MAR. 2022



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr.ssa Patrizia LUCIANO

*Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal*

23 MAR. 2022



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr.ssa Patrizia Luciano